Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 13 aprile 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 6 dicembre 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1967
registro n. 28 Difesa, foglio n. 210

Sono concesse le seguenti deocrazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

BASSETTI Sandro di Aurelio, cl. 1924, da Casapinta (Vercelli). — Malgrado la giovane età, entrava a far parte delle formazioni partigiane della sua zona distinguendosi per entusiasmo e spirito di sacrificio. Nel corso di un audace colpo di mano, veniva sorpreso e circondato da pattuglie nemiche. Rifiutava l'offerta di resa, si dinfendeva strenuamente finchè ferito, nell'atto di essere sopraffatto, si toglieva la vita preferendo la morte alla prigionia. — Carisio (Vercelli), 2 settembre 1944.

BORDOLI Ugo fu Francesco, cl. 1917, da Mezzegra di Tremezzana (Como). — Entrato tra i primi nella lotta partigiana, si distingueva come organizzatore ed animatore, partecipando a numerose ardite azioni. Sorpreso da preponderanti forze avversarie e ferito mentre stava compiendo un'operazione di sabotaggio, non esitava ad ingaggiare combattimento. Sopraffatto e immobilizzato, sopportava con stoica fermezza le torture tendenti ad ottenere notizie sui suoi commilitoni, finchè non veniva barbaratamente ucciso. — Tremezzina (Como), 3-4 ottobre 1944.

BOTTIONE Angelo di Michele, cl. 1922, da Caselle Torinese (Torino). — Sempre primo nelle azioni più rischiose, era di esempio ai suoi commilitoni per ardimento e per sprezzo del pericolo. Catturato nel corso di una difficile missione, veniva sottoposto ad inumane sevizie che sopportava stoicamente

senza rivelare le notizie che gli venivano richieste sulla formazione partigiana di appartenenza. Condannato a morte, immolava fieramente la sua esistenza alla causa della libertà. — Lanzo Torinese (Torino), marzo 1944.

COLOSIO Battista di Giovanni Battista, cl. 1920, da Pisogne (Brescia). — Bravo sottufficiale entrato con entusiasmo nelle file partigiane, si lanciava arditamente all'assalto di una posizione nemica malgrado la violenta reazione di fuoco e l'esistenza di un denso campo minato. Colpito da una raffica di mitragliatrice, cadeva eroicamente nell'atto di incitare i commilitoni alla lotta. Luminoso esempio di dedizione alla causa della libertà. — Poljana - Stara Bingula (Jugoslavia), 3-4 dicembre 1944.

GARELLO Egidio di Giovanni, cl. 1922, da Mondovì (Cuneo). — Generoso ed entusiasta combattente della libertà sempre distintosi per ardimento e doti organizzative. Nel corso di un duro attacco avversario si portava volontariamente in prima linea dove teneva eroicamente testa al nemico per l'intera giornata finchè, gravemente ferito, moriva inneggiando all'Italia libera. — Castellino Tanaro - Murazzano, 26 agosto-1° settembre 1944.

GAZZOLI Mario di Francesco, cl. 1925, da Nimes (Francia). — Partigiano audace e valoroso, nel corso di un duro combattimento contro preponderanti forze avversarie, persisteva con accanito coraggio nella difesa della posizione a lui affidata, contenendo un insidioso attacco nemico. Colpito da una raffica di mitragliatrice, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Mortirolo, 11 aprile 1945.

PAGLIOLICO Pietro di Giovanni, cl. 1910, da Casale Monferrato (Alessandria). — Partigiano di raro coraggio, si distingueva in azioni armate ed in una continua rischiosa opera di propaganda e di reclutamento. Catturato in seguito a delazione, sopportava stoicamente crudeli sevizie senza fornire alcuna notizia. Condannato a morte e posto davanti al plotone di esecuzione, rivolgeva parole di caldo amor patrio ai suoi carnefici incitandoli a passare nelle file partigiane. Cadeva al grido di «Viva l'Italia!». Cugliate (Varese), 8 marzo 1944.

PAROLA Dorino di Maggiorino, cl. 1925, da Isola d'Asti (Asti). — Malgrado la giovane età, entrava volotariamente nelle formazioni partigiane portandovi l'entusiasmo della sua fede. Partecipava a tutti i combattimenti del suo reparto distinguendosi per tenacia e resistenza alle fatiche. Nel corso di un'azione, circondato da superiori forze avversarie e invitato ad arrendersi, rispondeva col fuoco finchè cadeva da prode, immolando la sua esistenza alla causa della libertà. — Castel d'Annone (Asti), 17 marzo 1945.

PEIROLO Fiorentino di Giuseppe Felice, cl. 1918, da Bussoleno (Torino). — Sottufficiale di artiglieria aderiva al movimento partigiano fin dai primi giorni della sua formazione, subito distinguendosi per dinamismo, ardimento e spirito d'iniziativa. Nel corso di una dura azione contro un munito presidio avversario, si batteva con determinazione e capacità incitando i suoi uomini alla lotta finchè, colpito a morte, sacrificava la sua giovane vita per la libertà della Patria. — Ussello - Valle Viù (Torino), 10 novembre 1943.

PONCIA Giuseppe Achille di Aristide, cl. 1915, da Colico (Como). — Partigiano di raro coraggio e di purissima fede, catturato durante un'azione di ricognizione, veniva sottoposto a duro interrogatorio perchè fornisse notizie sulla formazione partigiana di appartenenza, ma nulla riferiva, preferendo la morte al tradimento. — Monte Legnone, 1° agosto 1944.

TARDELLA Benedetto di Pietro, cl. 1913, da S. Ginesio (Macerata). — Combattente di provata capacità ed iniziativa, si distingueva nelle azioni di disturbo e di sabotaggio. Nel corso di un'ardita azione contro un automezzo nemico, veniva contrattaccato da altre forze avversarie e, rimasto privo di munizioni, catturato. Sottoposto a dure sevizie perchè rivelasse notizie sui commilitoni, preferiva la morte al tradimento. — San Ginesio (Macerata), 17 giugno 1944.

TRAVERSO Francesco di Carlo, cl. 1916, da Carrosio (Alessandria). — Volontario nelle file partigiane fin dai primi giorni della lotta, dava, per ben venti mesi, il suo contributo di sacrificio, di coraggio e di esempio ai suoi commilitoni. Comandante di squadra, durante una violenta azione di bombardamento e mitragliamento nemici, incitava i dipendenti a resistere lanciando parole di sfida e di sdegno contro l'avversario. Colpito da granata, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Quota 248 di Donij Lipovac (Jugoslavia), 21 aprile 1945.

(2945)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1966, n. **1359**.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1959, n. 1408;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 89, 90, 91 e 99 relativi al personale amministrativo ed ausiliario sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 89. — Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale non insegnante, sono stabiliti dalla tabella *C*) annessa al presente statuto, firmata dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 90. — I posti annessi alle qualifiche iniziali della carriera direttiva degli uffici amministrativi e del personale delle biblioteche, della carriera speciale del personale di ragioneria, della carriera di concetto del personale amministrativo e degli aiuto bibliotecari, della carriera esecutiva del personale della segreteria universitaria e della carriera del personale ausiliario, sono conferiti dal Consiglio di amministrazione, in seguito a pubblico concorso, da espletarsi con l'osservanza delle norme e modalità stabilite per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.

Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo del personale appartenente alle predette carriere della Università si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.

Art. 91. — Per il trattamento di quiescenza del personale non insegnante si applica la delibera 18 mag-

gio 1963, approvata con decreto interministeriale 13 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1965, registro n. 55, foglio n. 204.

Art. 99. — Nella prima applicazione del presente statuto, il personale non insegnante che ricopre posti di ruolo nell'Università proveniente dai ruoli del Consorzio universitario salentino, è inquadrato nei posti di ruolo di cui all'annessa tabella *C*, nella carriera e nella qualifica corrispondenti alla carriera ed alla qualifica cui risultano assegnati e con l'anzianità maturata nella qualifica medesima.

I posti previsti dalla stessa tabella, annessa allo statuto, che risulteranno vacanti dopo l'inquadramento di cui al precedente comma, saranno ricoperti mediante concorso per titoli ed esami, riservato al personale non di ruolo, che alla data di entrata in vigore del presente statuto, abbia prestato servizio da almeno due anni e che abbia svolto esclusivamente funzioni o servizi attinenti alla categoria per la quale concorre e che sia in possesso, indipendentemente dal limite di età, del titolo di studio e di tutti gli altri requisiti prescritti.

Le tabelle *A*, *B*, *C* di cui agli articoli 68, 75 e 89 dello statuto sono abrogate e sostituite da quelle annesse al presente decreto, firmate dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 71. — GRECO

TABELLA *A*

Posti di ruolo dei professori

	Numero dei posti
Facoltà di lettere e filosofia	5
Facoltà di magistero	4

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA *B*

Posti di ruolo degli assistenti e dei lettori

	Numero dei posti
Facoltà di lettere e filosofia	5
Facoltà di magistero	4

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA *C*

Posti di ruolo del personale non insegnante

Qualifica	Numero dei posti	Coeff.
a) I) Carriera direttiva uffici amministrativi:		
Direttore amministrativo	1	500
Direttore di sezione	1	402
Consigliere di 1ª classe		325
Consigliere di 2ª classe	1	271
Consigliere di 3ª classe		229
II) Carriera direttiva personale biblioteche:		
Bibliotecario di 3ª classe		325
Bibliotecario aggiunto	1	271
Vice bibliotecario		229
b) Carriera di concetto del personale di ragioneria:		
Ragioniere		271
Ragioniere aggiunto	2	229
Vice ragioniere		202
c) I) Carriera di concetto del personale amministrativo:		
Segretario		271
Segretario aggiunto	4	229
Vice segretario		202
II) Carriera di concetto addetti biblioteche:		
Aiuto bibliotecario		271
Aiuto bibliotecario aggiunto	2	229
Aiuto vice bibliotecario		202
d) Carriera esecutiva:		
Primo archivista	1	229
Archivista		202
Applicato	6	180
Applicato aggiunto		157
e) Carriera ausiliaria:		
Custode, bidello, usciere capo (1)		180
Custode, bidello, usciere 1ª classe		173
Custode, bidello, usciere 2ª classe	8	159
Custode, bidello, usciere 3ª classe		151
N.	27	

(1) Le promozioni a bidello capo, custode capo, usciere capo sono conferite nei limiti di un terzo dei posti di ruolo previsti dalla presente tabella, intendendosi arrotondate all'unità le frazioni superiori a metà.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1966, n. **1360**.

Erezione in ente morale della Fondazione « Sandra Bruni », con sede in Pavia.

N. 1360. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Sandra Bruni », con sede in Pavia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 79. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1967, n. 171.

Autorizzazione all'emissione di una serie di francobolli celebrativi del X Anniversario dei Trattati di Roma, istitutivi della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità economica europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli celebrativi del X Anniversario dei Trattati di Roma, istitutivi della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità economica europea;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del X Anniversario dei Trattati di Roma, istitutivi della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità economica europea.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti i valori, le caratteristiche tecniche ed i termini di validità e di cambio dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 76. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1967, n. 172.

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce Rossa, con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 172. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della Croce Rossa, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare la eredità disposta dal sig. Werner Engelmann, con testamento olografo pubblicato con atto notaio Froglia di Trieste, ivi registrato il 18 novembre 1964, repertorio n. 57809.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 78. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1967, n. 173.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di L'Aquila, con sede in L'Aquila.

N. 173. Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di L'Aquila, con sede in L'Aquila, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 70. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1967, n. 174.

Autorizzazione all'Associazione « Lega Nazionale », con sede in Trieste, ad accettare una eredità.

N. 174. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Associazione « Lega Nazionale », con sede in Trieste, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità ad essa devoluta dal sig. Pietro Bevilacqua, con testamento olografo in data 9 giugno 1965, pubblicato il 17 luglio 1965 con atto n. 32080 di repertorio, a rogito del dott. Ferruccio Boccasini, notaio in detta città.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 77. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1966.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende commerciali della provincia di Napoli, è determinato come segue:

Vitto: L. 6.645 mensili;
Alloggio: L. 900 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1966

p. Il Ministro: DI NARDO

(3580)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1966.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia d Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari il valore in contanti delle prestazioni in natura corrisposto ai dipendenti dalle aziende commerciali, alberghi, pubblici esercizi, mense e case di cura (per il personale retribuito in misura fissa) della provincia di Modena, è determinato con decorrenza dal 1° gennaio 1965 come segue:

Vitto: L. 13.000 (per 26 giornate, pari a L. 500 giornaliere per due pasti);

Alloggio: L. 2.080 (per 26 giornate, pari a L. 80 giornaliere).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1966

(3581) p. *Il Ministro*: DI NARDO

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1966.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari il valore delle prestazioni in natura corrisposte a titolo ed in sostituzione della mensa aziendale ai dipendenti delle aziende di tutte le categorie della provincia di Matera, è determinato in L. 40 giornaliere per un pasto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1966

(3582) p. *Il Ministro*: DI NARDO

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1966.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte a titolo ed in sostituzione della mensa aziendale al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie della provincia di Reggio Emilia, è determinato come segue:

Primo piatto: L. 35;

Secondo piatto: L. 60.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1966

(3574) p. *Il Ministro*: DI NARDO

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1966.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari il valore delle prestazioni in natura corrisposte a titolo ed in sostituzione della mensa aziendale ai dipendenti delle aziende industriali della provincia di Massa Carrara, è determinato come segue:

Primo piatto: L. 35;

Secondo piatto: L. 45.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1966

(3583) p. *Il Ministro*: DI NARDO

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1966.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari il valore delle prestazioni in natura corrisposte a titolo ed in sostituzione della mensa aziendale al personale dipendente dalle aziende industriali della provincia di Livorno è determinato come segue con decorrenza dal 1° gennaio 1964:

Per ogni giornata di somministrazione: L. 60.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1966

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(3584)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1967.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Guernsey (Gran Bretagna) alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Londra.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1963;

Decreta:

Articolo unico

L'Agenzia consolare in Guernsey (Gran Bretagna) alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Londra, è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1967

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1967
Registro n. 256, foglio n. 126

(3728)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte;

Vista la nota n. 1428/8-4/5 Div. Gab. del 22 marzo 1967, con la quale la prefettura di Torino comunica che il sig. Giuseppe Raffo ha rassegnato le dimissioni da componente del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte, quale rappresentante dei lavoratori, e che in sua vece la Camera sindacale della UIL di Torino ha designato il rag. Emanuele Federici;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte il sig. Giuseppe Raffo, dimissionario, con il rag. Emanuele Federici;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Emanuele Federici è chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte, in sostituzione del sig. Giuseppe Raffo.

Roma, addì 31 marzo 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(3612)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pesaro e Urbino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 806 del 10 marzo 1966, con il quale l'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino ha deliberato di riconoscere le caratteristiche di provinciale alla strada Carpegna-Celletta-Colle-Cà Buccaro-San Sisto e diramazione Celletta-Colle-Montefiorentino;

Visto il voto n. 51 del 17 gennaio 1967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suddetta della lunghezza di km. 6 + 400 può pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada Carpegna-Celletta-Colle-Cà Buccaro-S. Sisto e diramazione Celletta-Colle-Montefiorentino, di km. 6 + 400 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1967

Il Ministro: MANCINI

(3784)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1967.

Composizione del Comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione della Lombardia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo alla istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del suddetto regolamento della C.E.E. un Comitato regionale di informazione contabile agricola;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti del Comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Lombardia;

Viste le designazioni pervenute dalle associazioni ed amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Lombardia, i signori:

Norsa dott. Ugo, rappresentante dei Consorzi riuniti di bonifica integrale del Mantovano;

Nassa dott. ing. Giuseppe, rappresentante del Consorzio speciale di bonifica dell'agro bresciano fra Mella e Chiese;

Bernardelli prof. Orazio, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova;

Pisoni Nino e Scaglioni rag. Davide, rappresentanti delle aziende agricole, designati dalla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Gualazzi dott. Arnaldo, rappresentante delle aziende agricole, designato dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Cerdelli dott. Umberto, esperto in materia di contabilità agricola, in rappresentanza degli uffici contabili agricoli, designato dall'Istituto nazionale di economia agraria;

Bonato prof. Corrado, docente in scienze economiche agricole;

Zanelli dott. Antonio, esperto in materia di credito agrario.

Art. 2.

Fa inoltre parte di diritto del predetto Comitato il capo dell'Ispettorato agrario compartimentale per la Lombardia, che è nominato presidente del Comitato stesso.

Art. 3.

Il Comitato regionale di informazione contabile agricola di cui al presente decreto ha sede a Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 aprile 1967

Il Ministro: RESTIVO

(3872)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Agricola olivicultori », con sede in Ittiri (Sassari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 febbraio 1967 i poteri conferiti al dott. Mario Banchi, commissario governativo della Società cooperativa « Agricola olivicultori », con sede in Ittiri (Sassari), sono stati prorogati fino al 30 marzo 1967.

(3741)

Scioglimento di tre società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 marzo 1967 le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa di lavoro « Ginestra », con sede in Canna (Cosenza), costituita per rogito Malvasi in data 26 dicembre 1945, repertorio n. 1460;

2) Società cooperativa di consumo « La Previdente », con sede in Castrovillari (Cosenza), costituita per rogito Tassitani in data 11 dicembre 1945, repertorio n. 3125;

3) Società cooperativa « La Conquista », con sede in Lavello (Potenza), costituita per rogito Montano in data 29 agosto 1945, repertorio n. 4572.

(3742)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1967, registro n. 8, foglio n. 341, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla signora Moretti Giovannina avverso l'esito del concorso per un posto di bidella supplente presso la Scuola media di Vallo della Lucania (Salerno).

(3597)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, la provincia di Catanzaro viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 496.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3746)

Autorizzazione al comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966.

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.839.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3719)

Autorizzazione al comune di Bagno di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Bagno di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.495.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3720)

Autorizzazione al comune di Cattolica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Cattolica (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3718)

Autorizzazione al comune di Oneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Oneta (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.576.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3721)

Autorizzazione al comune di Nardodipace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1967, il comune di Nardodipace (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.383.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3722)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Santo Stefano di Rogliano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.412.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3747)

Autorizzazione al comune di Maierà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Maierà (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.027.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3748)

Autorizzazione al comune di Lungro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Lungro (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.070.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3749)

Autorizzazione al comune di Belvedere Spinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Belvedere Spinello (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.403.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3753)

Autorizzazione al comune di Cetraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Cetraro (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.832.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3750)

Autorizzazione al comune di Isca sullo Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Isca sullo Ionio (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.533.706, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3751)

Autorizzazione al comune di Feroleto Antico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Feroleto Antico (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.747.258, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3752)

Autorizzazione al comune di Tavenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Tavenna (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.429.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3754)

Autorizzazione al comune di Sessano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Sessano (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.353.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3755)

Autorizzazione al comune di Santa Maria del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Santa Maria del Molise (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.178.908, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3756)

Autorizzazione al comune di San Martino in Pensilis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di San Martino in Pensilis (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.887.184, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3757)

Autorizzazione al comune di Santa Croce di Magliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Santa Croce di Magliano (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.910.597, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3758)

Autorizzazione al comune di Pozzilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Pozzilli (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.185.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3759)

Autorizzazione al comune di Pesche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Pesche (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.206.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3760)

Autorizzazione al comune di Monteroduni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Monteroduni (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.896.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3761)

Autorizzazione al comune di Montagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Montagano (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.855.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3762)

Autorizzazione al comune di Fornelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Fornelli (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.107.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importodel mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3763)

Autorizzazione al comune di Campodipietra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Campodipietra (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.268.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3764)

Autorizzazione al comune di Perdaxius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Perdaxius (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.020.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3766)

Autorizzazione al comune di Lindia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Lindia (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.885.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3767)

Autorizzazione al comune di Sennariolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Sennariolo (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.825.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3768)

Autorizzazione al comune di Sarule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Sarule (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3770)

Autorizzazione al comune di Lodè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Lodè (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3771)

Autorizzazione al comune di Gergei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Gergei (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3772)

Autorizzazione al comune di Atzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Atzara (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3773)

Autorizzazione al comune di Acquaviva d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Acquaviva d'Isernia (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.159.686, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3765)

Autorizzazione al comune di Guamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Guamaggiore (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3774)

Autorizzazione al comune di Scano di Montiferro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, il comune di Scano di Montiferro (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.815.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3769)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 71

Corso dei cambi del 12 aprile 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,61	624,50	624,495	624,51	624,50	624,58	624,51	624,51	624,58	624,50
$ Can.	577,18	576,95	577,25	577,125	577 —	577,37	577 —	577,125	577,37	577,10
Fr. Sv.	144,39	144,39	144,465	144,44	144,40	144,50	144,4225	144,44	144,50	144,40
Kr. D.	90,40	90,41	90,475	90,4350	90,40	90,40	90,435	90,4350	90,40	90,40
Kr. N.	87,39	87,41	87,395	87,42	87,40	87,40	87,4125	87,42	87,40	87,40
Kr. Sv.	121,19	121,25	121,27	121,265	121,20	121,21	121,265	121,265	121,21	121,22
Fol.	172,90	172,93	172,95	172,91	172,80	172,89	172,89	172,91	172,89	172,88
Fr. B.	12,56	12,567	12,5720	12,5690	12,555	12,56	12,5735	12,5690	12,56	12,57
Franco francese	126,29	126,34	126,39	126,36	126,325	126,31	126,365	126,36	126,31	126,35
Lst.	1748,19	1748,75	1748,90	1748,85	1747,75	1748,20	1748,85	1748,85	1748,20	1848,80
Dm. occ.	157,14	157,16	157,20	157,19	157,15	157,13	157,19	157,19	157,13	157,16
Scell. Austr.	24,17	24,18	24,1750	24,1775	24,15	24,17	24,175	24,1775	24,17	24,175
Escudo Port.	21,79	21,79	21,8080	21,7975	21,71	21,79	21,801	21,7975	21,79	21,80
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,4150	10,4150	10,41	10,41	10,4125	10,4150	10,41	10,415

Media dei titoli del 12 aprile 1967

Rendita 5 % 1935	105,25
Redimibile 3,50 % 1934	100,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,35
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	99,95
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,90
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,90
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	99,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 aprile 1967

1 Dollaro USA	624,51
1 Dollaro canadese	577,062
1 Franco svizzero	144,431
1 Corona danese	90,435
1 Corona norvegese	87,416
1 Corona svedese	121,265
1 Fiorino olandese	172,90
1 Franco belga	12,571
1 Franco francese	126,362
1 Lira sterlina	1748,85
1 Marco germanico	157,19
1 Scellino austriaco	24,176
1 Escudo Port.	21,799
1 Peseta Sp.	10,414

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorsi per esami nei ruoli delle carriere direttive e di concetto del Ministero della sanità

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 16 dicembre 1961, n. 1307;

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, con la quale sono state apportate modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per esami nei ruoli delle carriere direttive e di concetto del Ministero della sanità.

a) carriere direttive:

1) concorso a centocinquantacinque posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali;

2) concorso a ventuno posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali;

3) concorso a cinque posti di chimico di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei chimici;

4) concorso a sette posti di ingegnere di 2ª classe in prova nella carriera direttiva degli ingegneri di sanità;

5) concorso a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa;

b) carriere di concetto:

1) concorso a sette posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto dei ragionieri;

2) concorso a quindici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nella carriera di concetto dei segretari tecnici.

Art. 2.

Titoli di studio

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, di uno dei titoli qui sotto indicati per ciascun concorso:

1) concorso a centocinquantacinque posti di medico provinciale di 2ª classe in prova:

a) laurea in medicina e chirurgia conseguita in una Università della Repubblica;

b) abilitazione all'esercizio professionale;

2) concorso a ventuno posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova:

a) laurea in medicina veterinaria conseguita in una Università della Repubblica;

b) abilitazione all'esercizio professionale;

3) concorso a cinque posti di chimico di 2ª classe in prova:

a) laurea in chimica o in chimica industriale;

4) concorso a sette posti di ingegnere di 2ª classe in prova:

a) laurea in ingegneria civile o ingegneria industriale - sotto sezione meccanica o elettrotecnica o chimica;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

5) concorso a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe in prova:

a) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

6) concorso a sette posti di vice ragioniere in prova:

a) diploma di ragioniere e perito commerciale;

7) concorso a quindici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare ai concorsi di cui ai numeri 6) e 7) anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista e abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare ai concorsi gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventual-

mente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi indirizzate al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *H*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale degli affari amministrativi e del personale.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio e, ove prescritto, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

la lingua straniera obbligatoria, ove prescritta, e le eventuali facoltative prescelte dal candidato tra quelle indicate nel programma d'esame.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

Per partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 dovranno essere prodotte distinte domande.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina devono far pervenire alla Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - del Ministero della sanità entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati all'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito
che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra, prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400, dei titoli di studio e, ove prescritte, delle abilitazioni indicate nel precedente art. 2 per l'ammissione a ciascuno dei concorrenti contemplati nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di questo ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue — prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 — che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Gli aspiranti mutilati e invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quello dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) certificato dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi del lavoro ed assimilati, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina o anche foglio matricolare rilasciato ai sensi della circolare n. 1615/D.M./404/O.M. del 5 ottobre 1964;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra oppure un dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400 attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rlasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i mutilati e gli invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; la madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, ai sensi dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

n) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

p) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione competente;

z) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati, come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

y) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 9.

Commissioni esaminatrici

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi, da nominarsi con successivi decreti, saranno composte a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e pratiche nonchè di quelle orali si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame per ciascun concorso comprenderà le prove di cui ai programmi riportati in allegato al presente bando.

Le prove scritte e pratiche si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivi decreti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

Le prove orali avranno luogo anche in Roma.

Ai candidati sarà, inoltre, data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, pratiche ed orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e pratiche nonchè quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad eccezione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da lire 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 11.

Prove orali

Alle prove orali dei concorsi indetti col presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e nelle prove pratiche (ove prescritte) e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e nelle prove pratiche (ove prescritte) e del voto ottenuto in quella orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel

cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi nella prova scritta (per i concorsi in cui è richiesta) e sei decimi nella prova orale.

La graduatoria generale di merito di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 12.

Graduatorie dei concorsi

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreti del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 14.

Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori dei concorsi i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1967
Registro n. 3, foglio n. 258

ALLEGATO *A*

Programma di esame del concorso a centocinquantacinque posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali.

L'esame consterà di tre prove scritte, di due prove pratiche e di una orale.

Prove scritte

1) Igiene generale e speciale;

a) igiene generale:

Suolo: configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati - struttura meccanica - aria del suolo - acque freatiche - temperatura - inquinamento e autodepurazione del suolo - risanamento dei terreni di aperta campagna.

Acqua: captazione delle acque - criterio per il giudizio di potabilità - approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati - causa di inquinamento e metodi di depurazione delle acque - difesa dall'inquinamento delle acque superficiali e profonde.

Aria: fattori fisici - componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene - inquinamento dell'aria - nozioni di climatologia - acclimatazione.

Abitazione: scelta e preparazione del terreno - mezzi di difesa contro l'umidità - condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività - ventilazione naturale e artificiale: metodi e valore igienico di essi.

Allontanamento dei materiali di rifiuto: sistema di fognature e loro valore igienico - smaltimento naturale e artificiale dei liquami - spazzatura domestica e stradale - smaltimento dei materiali di rifiuto - controllo e dispersione degli elementi radioattivi.

Alimentazione: importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari - razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, stato di salute) - avvelenamenti e tossinfezioni alimentari - vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

Vestiario: carattere del vestito d'inverno e d'estate - costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti - igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico;

b) igiene speciale;

Igiene rurale: case rurali - alimentazione degli agricoltori - influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini - approvvigionamento di acqua ai Comuni rurali - educazione igienica del contadino - bonifiche agricole.

Igiene urbana: risanamenti urbani - piani regolatori - salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) - fognatura urbana - macelli - pescherie - mercati - norme igieniche applicabili ai teatri, ai cinematografi e agli altri locali di pubblico convegno - cimiteri (inumazioni, tumulazioni, esumazioni di cadaveri) - polizia mortuaria.

Principi informativi di eugenetica antropometrica: igiene dell'infanzia - igiene della gravidanza e del parto - allattamento naturale, artificiale e misto - surrogati del latte - istituzioni per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia.

Igiene dell'età scolastica: criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici - cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche - arredamento - malattie scolastiche - orari scolastici e fatica mentale - sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro - educazione fisica - igiene dello sport.

Igiene industriale e del lavoro: protezione dell'operaio nel lavoro - ambienti di lavoro - malattie del lavoro - sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici.

Igiene ospedaliera: carattere dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, manicomi, ospedali per le malattie infettive) - sanatori ed ospedali speciali per la tubercolosi - compiti dell'ospedale in seno all'organizzazione sanitaria dello Stato igiene carceraria (edifici per detenuti).

Igiene dei trasporti: igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto delle persone - profilassi delle malattie a bordo - ordinamento delle difese sanitarie nei porti ed alle frontiere - igiene ferroviaria - disinfezione e disinfestazione delle carrozze viaggiatori e dei carri per il bestiame e le merci;

2) Epidemiologia, etiopatogenesi sintomatologia e profilassi delle malattie infettive:

a) generalità sulle malattie infettive - epidemie ed endemie - focolai di endemicità - fonti di infezioni - veicoli, meccanismo dell'azione patogena e dei germi - predisposizione individuale - aspetti vari e natura della immunità - fattori sociali - disinfezione e disinfestazione - profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive;

b) etiopatogenesi: sintomatologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: influenza, epatite epidemica, febbre gialla, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, nevrassiti virali, poliomielite, infezioni faringo tonsillari, rabbia, herpes, zoster, vaiolo e varicella e alastrim, dengue, morbillo, rosolia, tracoma, dermotifo ed altre rickettiosi similari, psittacosi ed ornitosi, febbre Q, scarlattina, malattia reumatica, eresipela e altre infezioni da streptococco infezioni da meningococco, infezioni gonococciche, brucellosi, peste, febbre tifoidea, infezioni da paratifi e salmonellosi in genere, dissenteria bacillare, colera asiatico, pertosse, carbonchio sintomatico e carbonchio ema-

tico, tetano, difterite, morva, tubercolosi, lebbra, malattia da actinomiceti, trichinosi, febbre ricorrente, leptospirosi, sifilide, leishmaniosi, tripanosomiasi, amebiasi, malaria, scabbia, tigna favosa, afta epizootica, anchilostomiasi, filariosi;

c) aspetti ed importanza medico-sociale dei seguenti argomenti: la trasfusione del sangue, le malattie veneree, i tumori maligni, assistenza ai dimessi dal sanatorio, schermografia, l'assistenza ai discinetici, il reumatismo e le cardiopatie.

3) Traduzione dall'italiano in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo, a scelta del candidato, per la cui esecuzione è ammesso l'uso del vocabolario.

Il candidato può, inoltre, chiedere di sostenere una prova facoltativa di lingua, sempre scelta tra le quattro summenzionate, ma diversa da quella scelta per la prova obbligatoria.

Prove pratiche

1) Prova di clinica medica: esame di un infermo e riconoscimento della malattia;

2) Prova di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici veri ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

Prova orale

a) Le materie delle prove scritte.

b) Statistica e demografia:

1) valori segnaletici della distribuzione e del movimento di un fenomeno (media aritmetica semplice e ponderata, distribuzione e inseriazione, curva binomiale, mediana, scostamento medio e scostamento quadratico medio, rette interpolate, indici di variabilità), valori segnaletici dei rapporti fra vari fenomeni (numeri indici, rapporti di composizione e di derivazione, indici di covariazione, prove di significatività, rappresentazioni grafiche);

2) stato e movimento della popolazione: censimenti, nascite (quozienti di nuzialità, fecondità e natalità);

le morti (quozienti di mortalità, mortalità specifiche, abortività e natimortalità, mortalità infantile, mortalità materna);

tavole di mortalità, curva di sopravvivenza, durata normale della vita, vita probabile, vita media e probabilità di morte, quozienti di letalità, morbosità e morbilità.

c) Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario della Repubblica.

d) Lingua estera obbligatoria ed eventuale altra lingua facoltativa (lettura e traduzione a vista).

ALLEGATO B

Programma di esame del concorso a ventuno posti di veterinario di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali.

L'esame consterà di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una orale.

Prove scritte

1ª prova:

Etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle seguenti malattie trasmissibili degli animali: afta epizootica, peste bovina, pleuro polmonite essudativa contagiosa dei bovini, peste suina, rabbia, affezioni influenzali degli equini, tubercolosi bovina, brucellosi, mastite catarrale contagiosa dei bovini, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, gastroenterotossiemie, salmonellosi, malrossino, morva, morbo coitale maligno, tricomoniassi, distomatosi e strongilosi dei ruminanti, malattie del pollame (pseudo peste, malattia respiratoria cronica, bronchite infettiva, corizza contagiosa, laringo tracheite infettiva, colera aviarie, pullorosi). Sterilità dei bovini da cause infettive.

2ª prova:

Ispezione degli alimenti di origine animale e zootecnica:

a) ispezione delle carni fresche e preparate e dei prodotti della pesca. Macelli pubblici e privati, mercati di bestiame, delle carni, del pesce. Controllo sanitario della produzione del latte;

b) igiene zootecnica;

c) alimentazione del bestiame;

d) produzione zootecnica;

e) scelta dei riproduttori e metodi di riproduzione in zootecnica;

f) fecondazione artificiale degli animali nei riguardi sanitari e zootecnici;

3ª prova:

Lingue estere:

Traduzione dall'italiano in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo a scelta del candidato, per la cui esecuzione è ammesso l'uso del vocabolario. Il candidato può, inoltre, chiedere di sostenere una prova facoltativa di lingue, sempre scelta tra le quattro summenzionate, ma diversa da quella scelta per la prova obbligatoria.

Prove pratiche

1ª prova:

Prova di laboratorio, consistente nella diagnosi delle principali malattie trasmissibili degli animali.

2ª prova:

Ispezioni delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale.

3ª prova:

Accertamento clinico su animale infetto e sospetto di malattie trasmissibili.

Prova orale

a) Etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomapatologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia profilassi e polizia veterinaria delle malattie trasmissibili degli animali, previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria.

b) Disinfezione e disinfestazione.

c) Ispezione delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale.

d) Zootecnica, limitatamente agli argomenti indicati nella seconda prova scritta.

e) Ordinamento sanitario e amministrativo dello Stato, Legislazione veterinaria.

f) Lingua estera obbligatoria ed eventuale altra lingua facoltativa (lettura e traduzione a vista).

ALLEGATO C

Programma di esame del concorso a cinque posti di chimico di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità.

L'esame consterà di tre prove scritte, due prove pratiche ed una orale.

Prove scritte

1ª prova:

Argomento importante di tecnica farmaceutica e del controllo chimico e chimico-fisico dei medicinali.

2ª prova:

Argomento importante di chimica bromatologica.

3ª prova:

Traduzione dall'italiano in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo a scelta del candidato. E' ammesso l'uso del vocabolario.

Il candidato può, inoltre, chiedere di sostenere una prova facoltativa di lingue, sempre scelta tra le quattro summenzionate, ma diversa da quella scelta per la prova obbligatoria.

Prove pratiche

1ª prova:

Analisi qualitativa di un miscuglio con componenti acidi e basici, per un totale non superiore a 10, con eventuale presenza di residuo insolubile, costituito da una sola sostanza chimica. Le sostanze organiche, eventualmente presenti nel miscuglio, sono limitate agli acidi: citrico, acetico, formico, ossalico e tartarico.

2ª prova:

Determinazione quantitativa di due componenti di una miscela di sali inorganici.

Prova orale

a) Discussione delle prove tecniche, scritte e pratiche.

b) Nozioni sugli argomenti più importanti di chimica farmaceutica.

c) Nozioni sugli argomenti più importanti di chimica bromatologica.

d) Nozioni sulla legislazione sanitaria, con particolare riguardo alle disposizioni concernenti la produzione dei medicinali e l'igiene degli alimenti e la nutrizione.

e) Lingua estera obbligatoria ed eventuale facoltativa; conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano della lingua prescelta dal candidato per la prova scritta.

ALLEGATO D

Programma di esame del concorso a sette posti di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità.

L'esame consterà di 3 prove scritte e una orale.

Prove scritte

1ª prova:

Provvista e distribuzione dell'acqua potabile.

Requisiti igienici e criteri di potabilità delle acque destinate all'uso potabile. Fabbisogno di acqua potabile. Raccolta, conservazione e distribuzione delle acque meteoriche. Provvista dalle acque superficiali. Captazione delle sorgenti. Captazione di falde. Direttive igieniche per la captazione e protezione delle acque destinate all'uso potabile. Trattamenti di potabilizzazione e di correzione delle acque. Schemi e calcoli idraulici degli acquedotti esterni e delle reti idriche di distribuzione interna. Condotte di adduzione. Giunti. Pezzi speciali e apparecchi. Opere d'arte. Serbatoi. Distribuzione dell'acqua.

2ª prova:

Raccolta, eliminazione, impiego o depurazione delle acque usate e pluviali dell'abitato.

Sistemi di fognature e loro valore igienico. Studio della rete fognante. Tipi di spechi. Calcolo delle portate fecali e delle portate massime pluviali. Calcolo delle reti fognanti. Costruzione delle fogne ed opere d'arte relative. Lavaggio e ventilazione delle fogne. Impianti di sollevamento. Destinazione finale delle acque cloacali. Depurazione biologica naturale. Depurazione biologica artificiale - principi fondamentali. Impianti epurativi e loro calcolo. Depurazione delle acque industriali. Smaltimento dei liquami dalle case isolate e dai piccoli agglomerati.

3ª prova:

Impostazione progettuale di larga massima di un'opera nel campo dell'ingegneria sanitaria.

(Edilizia ospedaliera - mercati - macelli - cimiteri - piscine).

Prova orale

Gli argomenti delle prove scritte:

a) Composizione dell'aria e fattori fisici dell'ambiente in rapporto alla salute dell'uomo. Inquinamento dell'aria. Illuminazione, ventilazione, riscaldamento e condizionamento degli ambienti.

b) Elementi di fisica nucleare — rischi connessi con l'impiego delle radiazioni ionizzanti e relativa protezione — dosimetria.

c) il terreno nei suoi rapporti con l'igiene.

d) Sistemazione dell'ambiente urbano. Regolamenti edilizi in generale.

e) Carattere degli edifici con particolare riguardo alla tecnica ed all'igiene degli edifici ospedalieri e scolastici, ai mercati, ai piccoli e grandi macelli, agli impianti sportivi, ai cimiteri.

f) Ordinamento e compiti del Ministero della sanità. Elementi di legislazione sanitaria con particolare riferimento all'igiene del suolo e dell'abitato e dell'approvvigionamento idrico.

g) Lingua estera facoltativa:: Lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

ALLEGATO E

Programma di esame del concorso a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

L'esame consterà di tre prove scritte e tre prove orali di cui due facoltative.

Prove scritte

1. Diritto civile;
2. Diritto amministrativo e costituzionale;
3. Leggi e regolamenti concernenti le materie di competenza dell'Amministrazione della sanità.

Prova orale

a) Le materie delle prove scritte;
b) Elementi di diritto e procedura penale;
c) Nozioni di procedura civile;
d) Elementi di economia politica e scienza delle finanze;
e) Leggi e regolamenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Prove orali facoltative

a) Lingua estera: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo;
b) Statistica (nozioni).

ALLEGATO F

Programma di esame del concorso a sette posti di vice ragioniere in prova (coefficiente 202) nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

L'esame consterà di due prove scritte, di tre prove orali, di cui due facoltative, e di due prove pratiche facoltative.

Prove scritte

1ª prova:

Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

2ª prova:

Ragioneria pubblica e privata; computisteria.

Prova orale

a) Materie delle prove scritte;
b) Nozioni di economia politica e scienza delle finanze;
c) Nozioni sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
d) Elementi di diritto civile: libro III (della proprietà), libro IV (delle obbligazioni), libro V (del lavoro) del Codice civile;
e) Nozioni sulle leggi cambiaria e fallimentare;
f) Nozioni sulla organizzazione centrale e periferica dei servizi del Ministero della sanità.

Prove orali facoltative

a) Lingua estera: lettura e traduzione a vista di un brano di una lingua prescelta fra le seguenti: francese, inglese, tedesco, spagnolo;
d) Elementi di statistica.

Prove pratiche facoltative

1. Calcolo meccanico;
2. Dattilografia.

ALLEGATO G

Programma di esame del concorso a quindici posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nella carriera dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

L'esame consterà di tre prove scritte, di cui una facoltativa, di una prova orale e di due prove pratiche facoltative.

Prove scritte

1ª prova:

Nozioni di igiene.

Aria: composizione, inquinamento e viziatura; condizioni per una buona areazione degli ambienti confinati.

Acqua: approvvigionamento e potabilità dell'acqua, cause di inquinamento e mezzi pratici di depurazione.

Suolo: importanza igienica del suolo, con particolare riguardo per il pericolo infettivo; principi elementari sullo smaltimento dei rifiuti.

Alimentazione: alimenti: principali componenti della dieta e loro valore nutritivo; razione alimentare; conservazione, adulterazioni e sofisticazioni più comuni; il latte: valore alimentare e risanamento; organi di vigilanza sanitaria sugli alimenti e sulle bevande.

Igiene scolastica: scuola, aula, banco, orari; malattie non contagiose dell'età scolastica; vigilanza igienica delle scuole e tutela sanitaria della popolazione scolastica.

Igiene ospedaliera: funzione degli ospedali, elementi generali dell'ospedale; ospedali generali ed ospedali specializzati.

Nozioni di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive.

Agenti patogeni e sorgenti di infezione; vie di penetrazione, di eliminazione e di diffusione dei germi; portatori, veicoli ed ospiti intermedi.

Concetto di profilassi diretta, indiretta ed immunitaria. Cenni sulla etiologia, diffusione e profilassi delle più comuni malattie infettive e parassitarie (morbillo, scarlattina, varicella, parotite, difterite, pertosse, tetano, poliomielite, febbre tifoide, brucellosi, carbonchio, idatidosi, anchilostomiasi) e delle malattie quarantenarie (vaiolo, colera, tifo esantematico, peste, febbre gialla, febbre ricorrente).

Nozioni generali sulle malattie sociali.

Cenni sulla etiologia, sulla diffusione, sui metodi di lotta delle più importanti malattie sociali (tubercolosi, tracoma, malattie veneree, tumori maligni, diabete, malattie reumatiche, malattie cardiovascolari, intossicazione da stupefacenti). Alcoolismo e danni dell'alcoolismo sull'individuo e sulla discendenza.

2ª prova:

Nozioni di ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato.

Concetto ed elementi costitutivi dello Stato. Le varie forme di Stato.

La costituzione. Gli organi costituzionali e le loro attribuzioni.

Principi dell'organizzazione amministrativa. L'Amministrazione diretta centrale: organi attivi (il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i Ministeri, organi interni dei Ministeri, le Amministrazioni autonome); organi consultivi (Il Consiglio di Stato: composizione, attribuzioni consultive e cenni sulle attribuzioni giurisdizionali; l'Avvocatura dello Stato); organi di controllo (la Corte dei conti: composizione, funzioni di controllo e cenni sulle funzioni giurisdizionali).

L'Amministrazione diretta locale: (la Prefettura ed il sindaco, ufficiale di Governo; gli organi periferici particolari).

L'Amministrazione indiretta dello Stato: Il Comune (elementi costitutivi, organi ed attribuzioni); la Provincia (elementi costitutivi, organi ed attribuzioni); la Regione (Regioni autonome costituite, organi della Regione).

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

3ª prova (facoltativa):

Lingua estera (facoltativa).

Composizione su argomento di cultura generale o di attualità nella lingua prescelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. E' consentito l'uso del vocabolario.

Prova orale

a) Le materie delle prove scritte.

b) Nozioni sull'organizzazione centrale e periferica del Ministero della sanità.

c) Principi di educazione sanitaria; metodi e tecniche più comuni: applicazione pratica (scuole, luoghi di lavoro, dispensari pubblici e centri per malattie sociali).

d) Elementi di statistica metodologica, demografica e sanitaria. L'osservazione statistica, il metodo statistico. Concetto di statistica metodologica e sua importanza. Analisi qualitativa dei fatti. Fasi della statistica metodologica. Rilevazione diretta e indiretta dei dati. Elaborazione dei dati. Operazioni tecniche e matematiche. (Medie. Proporzioni. Numeri indici). Esposizione dei dati. Esposizioni numeriche. (Annuari e tavole). Rappresentazioni grafiche (diagrammi e cartogrammi). Interpretazione dei dati. Concetti. Stato della popolazione. Movimento della popolazione naturale ed artificiale. Nuzialità, natalità, mortalità e loro indici. Principali cause di morte, morbosità e letalità per malattie infettive. Cenni sui problemi di rilevazione della morbosità ospedaliera e sulle indagini statistiche campionarie.

e) Lingua estera (facoltativa): conversazione, lettura e traduzione di un brano della lingua prescelta nella prova scritta.

Prove pratiche (facoltative)

1. Dattilografia;
2. Stenografia.

Roma, addì 2 gennaio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

ALLEGATO *II*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a n. . . . . . posti di . . . .

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . . . . di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . ., di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito in data (5) . . . . e per quanto riguarda gli obblighi militari di (6) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere la prova di traduzione di lingua (per i concorsi in cui tale prova è richiesta) . . .

Sceglie le seguenti prove facoltative: . . . . . .

. . . . lì . . . . . 19 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del Sig. (7) . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto alla elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dall'ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono della elevazione del limite massimo di età a 55 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare e civile, perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali, licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato o invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, ecc.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Per la partecipazione ai concorsi per cui è prescritto.

(6) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(3066)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del Genio civile per gli uffici aventi sede nella Lombardia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del Genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile vi sono alla data odierna 291 vacanze, di cui la metà, pari a 145, può essere conferita mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 976 succitato;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a 15 posti di ingegnere in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede nella Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a 15 posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del Genio civile per gli uffici di questa Amministrazione aventi sede nella Lombardia.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di operaio permanente dello Stato, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni, ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti e dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità a quanto previsto dai commi successivi del presente articolo (dal punto *a* al punto *o*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno, essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'Università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese o di lingua tedesca o di entrambe;

n) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

o) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa Amministrazione aventi sede nella Lombardia.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'Amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la sola rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Ai fini della valutazione, da parte della Commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali, didattici, scientifici ecc. e per l'attribuzione del relativo punteggio, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso:

1) certificato di laurea, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;

2) ogni altro titolo che, a loro giudizio, intendano far valere ai fini del presente concorso; detti titoli devono risultare da documenti ufficiali in originale, o in copia autentica;

3) esposizione in carta semplice dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica svolta;

4) elenco in carta semplice dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e verrà effettuata in base a criteri prestabiliti dalla Commissione.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a cinque decimi.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Milano e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca o inglese sosterranno la prova nello stesso giorno; detta prova consisterà nella traduzione in italiano di un brano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la Commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non puo superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avra ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonché del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del coefficiente per le lingue.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validita previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il posseso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purché possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica della laurea in ingegneria, nonché originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati ed invalidi civili e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli

ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto; certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari. Potrà inoltre essere concessa una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostrassero di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova e destinazione
Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati a prestare servizio presso uno degli uffici di questa Amministrazione aventi sede nella Lombardia. Ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1967
Registro n. 4, foglio n. 309

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1. - *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2. - *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3. - *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiaggie.

4. - *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5. - *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazioni civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6. - *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7. - *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8. - *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9. - *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10. - *Lingua francese*:

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 17 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

(3069)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a cento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Nel supplemento straordinario n. 11, del 22 marzo 1967, al Bollettino ufficiale n. 2 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1967, registro n. 14, foglio n. 337, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a cento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1964.

(3891)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, con il quale è indetto un concorso per esami e per titoli a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti addì 7 gennaio 1966, registro n. 1 Difesa-Aeronautica, foglio n. 82;

Visto il decreto ministeriale in data 30 marzo 1966, con il quale è prorogato al 31 maggio 1966, il termine per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1966, registro n. 9 Difesa-Aeronautica, foglio n. 45;

Visto il decreto ministeriale in data 16 maggio 1966, con il le è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1966, registro n. 13 Difesa-Aeronautica, foglio n. 184;

Visto il decreto ministeriale in data 21 ottobre 1966, il quale è sostituito il segretario della predetta Commissione, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1967, registro n. 16 Difesa, foglio n. 306;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Specchia Giorgio . . . . punti 256,5
2. Ceccato Sandro . . . . » 248,5
3. Pellegrino Leonardo . . . . . . » 213
4. Del Vecchio Tomasio, nato il 13 novembre 1940 . . . . » 211
5. Vezzuto Bruno, nato l'11 aprile 1941 . . » 211
6. Burdi Giorgio . . . . » 206
7. Piazza Nicola . . . . » 201
8. Lemma Michele . . . . » 199
9. Cisno Floriano . . . . » 197
10. Germani Piero . . . . » 195,5
11. Coletta Domenico, nato il 28 aprile 1938 . . » 192
12. Gensabella Lelio, nato il 2 luglio 1938 . . » 192

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 24 febbraio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1967
Registro n. 37 *Difesa, foglio n.* 269

(3734)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.